

vranno ogni sei mesi far bollare gli scrigni, pel debito riscontro di cassa (1).

L'ultima aggiunta finalmente tratta delle lettere secrete degli ambasciatori, o rappresentanti della Repubblica da terra e da mare, dei correttori delle leggi, che doveano quindi innanzi ricercare le loro istruzioni dagli Inquisitori, dei prelati veneziani che doveano sospendere ogni relazione col nunzio apostolico, delle relazioni degli ambasciatori e dei rettori tornanti dalla loro carica, che doveano prima della lettura essere esaminate dagli Inquisitori e poi depositate: ad ogni ambasciatore che avesse scoperto in qualche ministro del principe, presso cui era accreditato, mal animo contro la Repubblica, raccomandavasi che nella sua relazione destramente introducesse d'avergli fatto con doni mutar pensiero, onde la cosa giungendo all'orecchio di quel principe, fosse il ministro destituito o non fosse più creduto in quanto consigliasse relativamente a Venezia.

Tale è in breve il contenuto degli Statuti pubblicati dal Darù, alla cui autenticità fino dal primo sguardo la sana critica trova da opporre lo stile e la lingua non corrispondenti ai tempi in cui si vorrebbero scritti; gli anacronismi che non seppero evitare riferendo per esempio all'articolo 19 una *Parte* del 1507 mentre essi portano la data del 1454; i titoli falsamente attribuiti ad alcuni magistrati, lo che dimostra una ignoranza della storia veneziana, e il ricordarvisi i *Piombi*, che non furono assegnati agli inquisitori per uso di carcere se non nel 1591. L'animo stesso si rivolta contro ordini e leggi, che fanno fremere

(1) Lungi dall'aver cassa del proprio, si vedono nel Registro Cons. X Comune 1612 ed altri e nelle Parti segrete, vari pagamenti del Cons. X agli Inquisitori che sempre ne facevano speciale domanda. Non poteano anzi esser Camerlenghi . . .